

L'INDICE

DEI LIBRI DEL MESE

Giugno 2019 Anno XXXVI - N. 6 € 7,00



LIBRO DEL MESE: Salvatore Lupo e la mafia: il secolo siculo-americano

Working Class: gli eroi del nuovo millennio

CLARICE LISPECTOR: Una prosa di frontiera per naturalizzare una lingua

È nato IL MIGNOLO, l'“Indice” dei libri per bambini e ragazzi



www.lindiceonline.com

Punti fermi contro la barbarie

di Elisabetta Grande

Francesco Palazzo e Francesco Viganò

DIRITTO PENALE
UNA CONVERSAZIONEpp. 236, € 18,
il Mulino, Bologna 2018

Il testo in oggetto è uno dei lavori ad un tempo di maggior spessore ed agilità su un tema che non si presenta immediatamente alla portata del lettore inesperto. Si tratta di un istruttivo dialogo sul diritto penale italiano in trasformazione tra Francesco Palazzo, uno dei maestri di quel settore disciplinare, e il suo più giovane ma non meno talentuoso collega, oggi membro della Corte Costituzionale, Francesco Viganò. Le risposte del primo alle chiare e puntuali domande del secondo, consentono anche al lettore meno attrezzato di addentrarsi nel terreno penalistico che cessa di essere appannaggio dei soli tecnici. Le riflessioni di Palazzo, guidate da Viganò, su un argomento così spinoso, complesso e attuale come il diritto penale italiano visto nel suo divenire riescono a fornire sia un sofisticato percorso di indagine per il penalista più raffinato, sia un'opportunità al lettore meno esperto di comprendere le grandi questioni relative alla giustizia penale che influenzano direttamente il tasso di civiltà di una società. Anche in questo senso la scommessa dell'editore, che con un chiaro intento divulgativo ha inserito il dialogo in oggetto nella collana "Il diritto che cambia", può dirsi vinta.

Il dialogo fra i due penalisti copre in maniera semplice, chiara e mai banale, l'intero spettro di un diritto penale in cambiamento, restituendoci il quadro di quella trasformazione davvero profonda, tanto in *the books* quanto in *action*, che negli ultimi decenni ha investito il settore giuridico che più di ogni altro è espressione dello stato e che come tale entra d'imperio nelle nostre vite, limitando o non tutelando a sufficienza le nostre libertà individuali. Si tratta di un mutamento che riguarda non soltanto il piano normativo, ma molto più a fondo – tanto per fare degli esempi – il ruolo stesso che il diritto penale è chiamato a svolgere: oggi, a differenza di qualche anno fa, declinato in termini assai più preventivi che repressivi; il suo rapporto con le discipline contigue, con cui si intreccia e si scambia in maniera a volte sorprendente; le sue fonti, tanto sovranazionali quanto soprattutto non legislative interne, fra le quali ultime spiccano una giurisprudenza, oggi creativa – in dialogo interpretativo stretto con la dottrina – o addirittura gli stessi destinatari delle norme penali che, operando in settori ad alto rischio, partecipano alla produzione delle norme cautelari che dovranno rispettare, con buona pace del principio di legalità.

D'altronde paradigmi classici del diritto penale, quali la causalità o la colpa, non possono che mutare radicalmente a fronte della complessità del reale, determinata dallo sviluppo delle scienze e delle tecnologie. Nella società delle attività ad alto rischio, collegate allo sviluppo scientifico e tecnologico, infatti, l'ampliamento dell'incertezza conoscitiva dei percorsi causali e delle cautele da porre in essere per evitare l'evento dannoso richiedono il superamento di vecchi e consolidati principi e regole, quali la *conditio sine qua non* per stabilire l'esistenza di un nesso causale o la generica negligenza, imprudenza e imperizia per accertare la colpa. Nuovi modelli e paradigmi s'impongono, mentre il giurista penalista, dottrinario o giudice che sia, deve come mai prima affrontare le sfide e i limiti della scienza.

Le difficoltà che ne derivano provocano così sovente lo slittamento verso soluzioni di compromesso, che evitano i troppo complessi problemi di accertamento, ma al contempo appaiono assai pericolose sotto il profilo delle garanzie dei destinatari della sanzione. È questo il caso in Italia della confisca di prevenzione disposta da una giurisdizione ibrida né penale né civile, senza le garanzie del processo penale e sulla base di meri indizi. Rischio, pericolo, precauzione, paura, incertezza, sono concetti che, a differenza di un tempo, dominano il nostro diritto penale attuale, che confonde vieppiù prevenzione e punizione, ampliando da un canto le misure preventive a scopo di punizione e punendo dall'altro comportamenti che sono ancora lontani dall'offendere un bene o un interesse e che spesso trova fondamento nella paura stessa.

Un diritto penale che, specie per i reati a forte impatto mediatico, cede "democraticamente" al "sentimentalismo" sociale, dando soddisfazione al bisogno di pena della gente come antidoto alle loro paure, in un contesto in cui è tuttavia forte il sentimento di ineffettività, e quindi inutilità, della pena che si invoca. All'ineffettività del diritto penale rispetto ad alcune tipologie di reati e di autori fa però da contraltare, come notano gli autori, l'altissimo numero di detenuti – in tendenziale aumento – nelle patrie galere. È questo il risultato della discriminatoria e paradossale "ipereffettività" del sistema penale quando si rivolge alla categoria degli emarginati sociali e ai reati da essi posti in essere.

Sono queste alcune fra le contraddizioni del diritto penale italiano, che nella loro conversazione gli autori scandagliano con grande maestria, spaziando dai temi più astratti e classici della teoria del reato a quelli più pratici delle sanzioni necessarie ad affrontare in maniera strutturale la questione dell'effettività del diritto penale e

del sovraffollamento carcerario, passando per le funzioni della pena di ieri e di oggi, ma analizzando altresì il nuovo volto di un diritto penale "europeizzato", ossia modellato, a differenza di un tempo, dalle direttive e dai regolamenti europei nonché dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per quanto gli autori si sforzino di rappresentare al lettore anche gli aspetti più tranquillizzanti di un sistema che dovrebbe aver per lo meno metabolizzato un nucleo duro di valori di civiltà europei, capaci di costituire dei punti fermi contro la barbarie, quali il rigetto della pena di morte, della tortura o il tendenziale accoglimento di un principio di reinserimento sociale del condannato, il quadro che discende dalla lettura del testo è tutt'altro che rassicurante. L'abbandono di principi fondanti del diritto penale, che si erano faticosamente radicati, se non nell'opinione pubblica, almeno nella coscienza dei giuristi, quali fra gli altri quello della necessaria reale offensività del fatto ai fini della sua punibilità, e la sua sostituzione con un'idea di prevenzione che esautorata quella di repressione, rappresenta un grande *vulnus* alle garanzie dell'individuo contro un diritto penale autoritario. E se la globalizzazione del diritto penale significa, come gli autori paiono paventare in conclusione della loro esauriente chiacchierata, il suo adattamento ad un assetto perfino più incline a cancellare le conquiste in termini di umanità e garanzia contro gli abusi del potere che lentamente abbiamo ottenuto nel corso della modernità, il futuro diviene decisamente inquietante.

Un testo ricchissimo dunque, quello di Palazzo e Viganò, che qui non si è potuto ripercorrere se non per sommi capi, denso e raffinato nelle sue lucide analisi, sempre sorrette da un grande spessore culturale, capace di farci sperare che in tanti possano trarne insegnamento per comprendere le sfide di civiltà che il diritto penale in trasformazione sottende.

elisabetta.grande@uniupo.it

E. Grande, insegna sistemi giuridici comparati all'Università del Piemonte Orientale

Nessuno può conoscere da solo

di Chiara Tripodina

Marta Cartabia e Luciano Violante

GIUSTIZIA E MITO

pp. 174, € 13,
il Mulino, Bologna 2018

Gli autori, entrambi giuristi con esperienza in ruoli istituzionali di rilievo, si accostano alle tragedie *Edipo Re* e *Antigone* al fine di indagare "i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti nelle nostre società"

Quelle di Edipo e di Antigone e Creonte sono, infatti, sì vicende singolari e circostanziate, narrate da Sofocle nel V secolo a.C., ma recano un contenuto eterno e universale, che si presta a essere riletto e reinterpretato in ogni tempo. In particolare, tra gli infiniti e preziosi fili che compongono il tessuto delle due tragedie, i due giuristi scelgono e seguono quello che più sollecita le loro conoscenze e la loro sensibilità: il filo della giustizia "come esigenza primaria e insopprimibile del cuore umano"; come aspirazione primordiale, che "nasce dall'esperienza dell'ingiustizia e dal dolore che ne deriva". Cartabia lo fa rileggendo *Edipo Re*, Violante *Antigone*. Entrambi in modo originale.

Cartabia riprende le vicende di Edipo che, non conoscendo i propri genitori naturali, uccide inconsapevolmente il padre e commette incesto con la madre, seminando male e distruzione nella sua famiglia e in tutta la città. Benché egli sia uomo integro e acuto e non vi sia vera colpevolezza nel suo agire immondo – intorno a questo si struttura tutta la tragedia: è colpevole, ma è allo stesso tempo innocente; è inquisitore, ma è allo stesso tempo inquisito –, tuttavia Cartabia mette in luce come Edipo non sia del tutto libero da responsabilità. Egli infatti è colpevole di superbia, giacché crede di capire il vaticino di Apollo che gli predice "andrai a letto con tua madre e ucciderai tuo padre" senza tuttavia avere ottenuto risposta alla domanda sulla vera identità dei suoi genitori. È troppo fiducioso di sé, della sua intelligenza, della sua integrità morale.

È dunque troppo presuntuoso, ed è questa la sua colpa.


Violante rilegge invece la tragedia di Antigone, che, sola, si ribella contro l'editto dello zio Creonte, re di Tebe, che vieta a chiunque di dare sepoltura a Polinice, il fratello traditore sceso in armi contro la sua città. Antigone disobbedisce alle leggi degli uomini in nome delle leggi non scritte ed eterne che impongono di dare sepoltura ai morti, e va per questo incontro a una tragica morte. Alle ragioni di Antigone, assurta a

eroina universale, simbolo di disobbedienza civile contro il potere ingiusto, Violante oppone le ragioni – spesso obliate – di Creonte, che ha il dovere di governare la città e non può tollerare che le sue leggi vengano infrante per ragioni familistiche: ha l'imperativo morale di far prosperare la *polis*, ma

la *polis* non può prosperare se le sue leggi vengono violate; *deve*, dunque, fare prevalere il bene della città sopra ogni altro interesse, tanto più se familiare. Ciò che di più prezioso c'è in questo libro è forse l'"elogio dell'imperfezione". O meglio, l'elogio della consapevolezza negli esseri umani della propria imperfezione.

Di qui la necessità – dice Cartabia – di una giustizia, sì equa e imparziale; ma soprattutto imperfetta, "perché consapevole che la giustizia nelle vicende umane è una meta sempre da raggiungere", che implica un cammino e apre a una ricerca. Imperfetta, dunque, non perché debole, o trascurata o peggio disonesta, ma perché "espressione di un'ultima modestia che si apre a qualche cos'altro da sé e in questa faglia trova la sua forza".

La consapevolezza dell'imperfezione è da elogiare anche in politica, giacché – ricorda Violante – neppure la realtà politica "è una linea retta; è un poligono con molte facce. La complessità dell'esercizio del potere e dell'esercizio della opposizione ha una propria specifica dimensione dentro dilemmi che impongono a



Una controversa “manutenzione straordinaria” senza progetto

di Emanuele Tuccari

Pierluigi Consorti, Luca Gori ed Emanuele Rossi

DIRITTO DEL TERZO SETTORE

pp. 208, € 19,00
il Mulino, Bologna 2018

Il libro mira a delineare principi di fondo, pregi e difetti della riforma (non entrata ancora pienamente in vigore) del terzo settore. Si tratta di un'operazione pienamente riuscita: dalla lettura dello studio emerge non soltanto la descrizione completa dell'articolato panorama della riforma (a beneficio, come dichiarato già nell'introduzione, di studenti e operatori), ma anche numerosi spunti critici diretti, talvolta, a sottolineare l'opportunità di talune scelte legislative e, più spesso, ad evidenziare perplessità teoriche, tecniche e sistematiche. Ne risulta, più che una semplice “fotografia” dello stato dell'arte, un imprescindibile strumento di riflessione. L'analisi – condotta da tre esperti della materia (autori di numerosi contributi significativi sull'argomento nel recente passato e durante l'iter di approvazione della riforma) – si sviluppa in nove capitoli e arriva ad affrontare le principali problematiche teoriche e tecniche del terzo settore per evidenziare la natura prevalentemente operativa e scarsamente innovativa della riforma: “una sorta di manutenzione straordinaria senza un previo accurato progetto di restauro”

Questa valutazione emerge con estrema nettezza. Se è vero, infatti, che la definizione di “ente del terzo settore” – salutata con entusiasmo da parte della dottrina civilistica – viene considerata, seppure con alcune perplessità, un “passo in avanti” e che la valorizzazione delle relazioni del terzo settore con le amministrazioni pubbliche dev'essere registrata, a sua volta, come un “dato positivo”, molte altre soluzioni della riforma sembrano dimostrare come l'evoluzione giuridica della materia non possa ancor oggi ritenersi conclusa. Non mancano, infatti, le criticità in un assetto normativo molto detta-

gliato, ma non sempre altrettanto chiaro: dall'articolata disciplina fiscale alla complessa disciplina dei controlli.

In particolare, la disciplina fiscale finisce per assumere, come in passato, un ruolo “guida” dell'intero assetto normativo (nonché delle scelte organizzative dell'ente), ponendo peraltro complessi problemi di diritto transitorio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale (che, non a caso, hanno già richiesto diverse circolari “interpretative” da parte dell'Agenzia dell'entrate). Non si nega mai la centralità delle agevolazioni tributarie (*posterius* e non *prius* del riconoscimento della meritevolezza costituzionale delle finalità perseguite e delle attività svolte dagli enti), ma si rimarca la mancanza

della “necessaria sistematicità e armonizzazione interna”.

Discorso simile sembra valere per il regime dei controlli: le competenze – distribuite tra vari (forse troppi) soggetti (Ufficio del registro nazionale Enti di terzo settore; reti associative e Centri servizio per il volontariato; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Amministrazione

finanziaria; Pubbliche amministrazioni) – rimangono spesso prive di criteri di ripartizione ben definiti. Si rischia pertanto, specie in assenza di efficaci procedure di coordinamento, d'inficiare l'effettiva attività di controllo. La principale preoccupazione degli autori – condivisa pure con illustri civilisti – sembra però rappresentata dall'applicabilità della nuova disciplina (sempre molto dettagliata, ma spesso, come si è detto, troppo farraginoso) soltanto agli enti iscritti (o che si vogliono iscrivere) nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Si rischia così d'impostare un terzo settore “a due velocità”: “da una parte un Ts istituzionalizzato, fortemente connotato da rapporti con la pubblica amministrazione (per cui è soggetto a controlli anche molto penetranti), ben rappresentato nelle sedi istituzionali e destinatario di risorse e vantaggi; dall'altra parte un Ts slegato dai rapporti con la pubblica amministrazione (perciò soggetto a controlli meno rigidi), e quindi più libero di giocare un ruolo di stimolo delle autorità statali, anche in modo alternativo rispetto al Ts istituzionalizzato”.

Tale discrepanza fra il così detto “terzo settore legale” (composto dagli enti che decidono d'isciversi al Runts) e c.d. “terzo settore sociale” (composto dagli enti che preferiscono non iscriversi al Runts) risulta ancora più netta per via dell'attuale (scarna) disciplina del codice civile. Quest'ultima, applicabile agli enti senza scopo di lucro non iscritti al Runts, è caratterizzata, infatti, da

principi solo parzialmente coincidenti con la normativa del terzo settore.

L'assenza di coordinamento normativo della “galassia” non profit è stata peraltro recentemente confermata dall'inattuazione parziale della legge delega del 6 giugno 2016, n. 106 nella parte in cui prevedeva, assieme all'elaborazione della riforma del terzo settore, di novellare la disciplina del codice del 1942, nonché dall'ennesimo annuncio (contenuto stavolta nel testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2019) di riforma dei codici delle associazioni e fondazioni proprio nell'ottica di predisporre i “necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore”.

Ne deriva la necessità di continuare a riflettere “a tutto tondo” sulla disciplina senza tralasciare differenze ed analogie nell'ambito delle regole della riforma e del codice civile. Diversamente si rischia di farsi trovare poco preparati ad affrontare la complessità – teorica, tecnica e sistematica – non soltanto della riforma, ma, più genericamente, dell'intera materia. Un pericolo fortunatamente scongiurabile: il volume di Pierluigi Consorti, Luca Gori ed Emanuele Rossi rappresenta un interessante contributo per iniziare ad orientarsi, con spirito critico, nella “selva oscura” del nuovo “diritto del terzo settore”.

emanuele.tuccari@uniupo.it

E. Tuccari è assegnista di ricerca in diritto privato all'Università del Piemonte Orientale

volte scelte tragiche”. Ma se il potere è esercitato in solitudine, chiudendosi sordamente e orgogliosamente a visioni altre, allora la tragedia è destinata a ingigantirsi esponenzialmente. Dall'elogio dell'imperfezione discende la ricoperta della virtù della prudenza. Che è tutt'altro che sinonimo di cautela o ignavia, ma – come indica l'iconografia che la rappresenta come un uomo con tre volti, uno rivolto al passato, uno al presente, uno al futuro – è consapevolezza profonda che “il mondo si apre in modo diverso a ogni essere umano, a seconda della posizione che ciascuno occupa in esso” (Arendt, *Socrate*, Raffaello Cortina 2015), e che dunque “nessuno può conoscere da solo”. Occorre “incrociare le prospettive e portare alla luce la verità che ognuno potenzialmente possiede”. Occorre intrecciare gli sguardi, “prima di agire, reagire, giudicare e decidere”.

Ed è per questo che “la *iustitia* richiede *iuris prudentia*”: perché “l'arbitrio nel giudicare e nel decidere è tanto minore quanto più colui che decide ha preso consiglio, ha ascoltato” (Cartabia). Ed è per questo che la politica richiede compromesso, “contraddizioni e mediazioni quotidiane”: perché “il potere non è sempre sfavillante, spesso è incoerente”; non è intransigente, ma “è incline al negoziato e rifugge dal puritanesimo che attira, per la sua luminosa irresponsabilità, molti fans degli oppositori” (Violante). Ma la prudenza è ciò che manca a Edipo, emblema della “giustizia amministrata in modo intransigente, senza ma e senza se”: la tragedia mette così in scena “il limite intrinseco dell'azione umana per cui l'inflessibile rigore nel perseguire il giusto e nello sradicare il male, anziché ripristinare ordine e prosperità, può essere inizio di nuove e più grandi sventure” (Cartabia).

E la capacità di compromesso è ciò che manca ad Antigone e Creonte, portatori ciascuno di assoluti inconciliabili e, in quanto tali, mortali: “Creonte non può negoziare con Antigone perché lei rifiuta ogni forma di mediazione e lui non ha vie d'uscita al di là dell'imposizione o della resa: e dal conflitto assoluto, non può che discendere la tragedia: «uno dei due protagonisti è di troppo. E la tragedia si compie” (Violante).

La pratica odierna del diritto e della politica nel mondo occidentale – soprattutto dopo le tragedie del Novecento – nasce da tutto questo: dalla consapevolezza dell'imperfezione e della fallibilità umana, e dal timore preoccupato verso ogni nuova pretesa di intransigenza assolutistica. L'insegnamento eterno che viene da Sofocle e che gli autori ci ripropongono alla luce dei loro vissuti istituzionali è, dunque e in sintesi, che non esiste l'uomo perfettamente giusto e l'uomo perfettamente iniquo, l'eroe e il vigliacco, l'integro e il corrotto, l'innocente e il colpevole. In ognuno di noi c'è l'uno e l'altro. L'imperfezione è propria della condizione umana. Ignorarlo – ritenersi perfettamente integri e assolutamente nel giusto – è atto di superbia. Che non può non sfociare in tragedia.

chiara.tripodina@uniupo.it

C. Tripodina, insegna diritto costituzionale all'Università del Piemonte Orientale



Migliaia di audiolibri

Scarica l'App e inizia la prova gratuita!

storytel

Dopo 14 giorni, l'abbonamento costa 9,99 euro al mese. Puoi disdire in qualsiasi momento.